



COMUNE DI VEZZA D'ALBA

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

7

OGGETTO: I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) - COMPONENTE TARI (TASSA SUI RIFIUTI) - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO. APPROVAZIONE TARIFFE 2019 - PROVVEDIMENTI.

L'anno **duemiladiciannove**, addì **ventotto**, del mese di **marzo**, alle ore **19:00** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
BONINO Carla	SINDACO	X	
PEZZUTO Italo	CONSIGLIERE	X	
STEFFANINO Giuseppe	VICE SINDACO	X	
CERRATO Fabrizio Piero	CONSIGLIERE	X	
CERRATO Mirko	CONSIGLIERE	X	
GHIGLIONE Silvia	CONSIGLIERE	X	
BORDINO Giovanni	CONSIGLIERE	X	
BATTAGLINO Gianpaolo	CONSIGLIERE	X	
CAVAGNERO Giampaolo	CONSIGLIERE	X	
BATTAGLINO Pier Angelo	CONSIGLIERE	X	
GRASSO Enrico	CONSIGLIERE	X	
		Totale Presenti:	11
		Totale Assenti:	0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **DI NAPOLI DOTT.SSA Anna** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **BONINO Carla** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Delibera Consiglio Comunale n. 7 del 28/03/2019

OGGETTO: I.U.C. (Imposta Unica Comunale) – Componente TARI (Tassa sui Rifiuti) – Approvazione Piano Finanziario . Approvazione tariffe 2019 – Provvedimenti.

Il Sindaco espone sinteticamente l'argomento riferendo che siamo riusciti a ridurre un po' le tariffe; ad aumentando la riduzione per il compostaggio dal 10% al 15% ed ad aumentare determinati servizi; questo permetterà di fare ulteriori riduzioni l'anno prossimo

Successivamente il Sindaco sospende il Consiglio Comunale per permettere al dott. Gianolio , collaboratore per la redazione del Piano Finanziario e per la determinazione delle tariffe relativi all'anno 2019.

Ultimato l'intervento del professionista, il Sindaco riapre il Consiglio Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente relazione del Sindaco, indicata nella proposta di deliberazione

“Il Sindaco riferisce:

a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la *Tassa sui Rifiuti* (TARI);

Con delibera C.C. N. 24 del 12/8/2014 veniva approvato il regolamento per la disciplina di ciascuna delle tre componenti del nuovo tributo, successivamente modificato (relativamente alla sola componente TARI) con delibere C.C. N. 21 del 30.7.2015 e N. 28 del 17.11.2015.

Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della L. 27.12.2006 N. 296, l'Ente Locale delibera le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, termine differito, per l'anno 2018, al 28 febbraio dal D.M 29.11.2017 e successivamente al 31/3/2018 dal D.M. 9.2.2018

Ai sensi dell'art.32, comma 4, del Regolamento IUC, le tariffe della componente TARI sono deliberate dal Consiglio Comunale e sono basate sul piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a valere per l'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione si intende prorogata la tariffa precedentemente deliberata ed in vigore.

La L. 11/12/2016 N.232 (Legge di stabilità 2017) pur non modificando l'assetto dell'imposizione immobiliare, all'art. 1, comma 42, aveva esteso al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle Regioni e degli Enti Locali già disposto per l'anno 2016. Restavano tuttavia escluse dal blocco alcune fattispecie esplicitamente previste, fra le quali la tassa sui rifiuti (TARI).

Parimenti, il comma 37 dell'art. 1 della L. 27.12.2017 n. 205 (Legge di Stabilità 2018) confermava per il 2018 il divieto per gli enti locali di aumentare aliquote e tariffe rispetto a quelle deliberate nel 2015, ma, come già per le annualità precedenti, veniva esclusa dal blocco la TARI, per la quale vige l'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio rifiuti.

La Legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018) non ha confermato il blocco delle aliquote dei tributi locali, novità che in ogni caso nulla varia in materia di aliquote TARI

Con il presente atto si procede dunque alla determinazione ed approvazione delle aliquote della componente **TARI per l'anno 2019.**

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e delle aree comuni condominiali non detenute od occupate in via esclusiva.

La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

Il comma 651 L. 147/2013, prevede che per la determinazione del tributo sia effettuata sulla base dei criteri determinati con il Regolamento di cui al D.P.R. 27/4/1999 N. 158.

I costi del servizio rifiuti devono infatti essere ricondotti a quanto previsto dall'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, avente ad oggetto il "*Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani*", dove viene individuato lo strumento del Piano finanziario relativo al servizio rifiuti;

il Piano finanziario è funzionale a programmare, con cadenza annuale, i fabbisogni di risorse finanziarie occorrenti a fronteggiare i flussi di spesa relativi:

- a) agli interventi da porre in essere per gestire le attività di raccolta, lavorazione e smaltimento dei rifiuti;
- b) agli interventi e relativi ammortamenti per la realizzazione di infrastrutture e punti di raccolta e recupero;
- c) all'utilizzo di beni e strutture di terzi e all'affidamento di servizi a terzi;

Il successivo comma 652 rappresenta un'alternativa al criterio dell'applicazione del metodo normalizzato (DPR. 158/1999), consentendo al Comune, nel rispetto del principio "chi inquina paga" sancito dall'art. 14 della Direttiva 2008/98 CE relativa ai rifiuti, di applicare la TARI secondo alcuni criteri legati alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie e ai coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per ogni categoria omogenea, di fatto rimandando al dispositivo TARSU, ed in particolare all'art. 65 del D.Lgs 507/1993.

La Legge di Stabilità 2016 , al comma 27 art. 1, aveva esteso la suddetta possibilità, inizialmente consentita per gli anni 2014 e 2015, anche alle annualità 2016 e 2017 e la Legge di stabilità 2018, all'art. 1, comma 38, l'aveva estesa al 2018.

L'alternativa proposta dal comma 652, pur con l'intento di rendere meno rigido ed obbligato il passaggio all'applicazione dei criteri del D.P.R. 158/1999, con il richiamo a diversi criteri operativi di graduazione delle tariffe non esime tuttavia il Comune dal dimostrarne la razionalità in relazione alla situazione locale della produzione di rifiuti da parte delle diverse categorie e dei relativi costi.

In sostanza, occorrerebbe quantificare approssimativamente, con pesature periodiche "ad personam", i rifiuti conferiti al servizio pubblico dalle varie tipologie di utenza, per adottare poi tariffe commisurate agli effettivi quantitativi conferiti nella realtà locale, quantitativi che potrebbero anche discostarsi da quelli quantificati con il metodo normalizzato. In assenza di tale "garanzia", costituita dai dati certi delle pesature periodiche, si rischierebbe di graduare le tariffe in modo arbitrario.

Pur nella consapevolezza della necessità di una generale revisione del regolamento tecnico statale, che risale a studi risalenti ormai ad un ventennio fa, si propone di determinare le tariffe TARI, come già avvenuto per gli anni 2014, 2015 e 2016, sulla base dei criteri contenuti nel D.P.R. 158/1999.

Il comma 654 fa salva la previsione secondo la quale in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, *ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente*, compresi i costi per lo smaltimento in discarica, individuati nel Piano Finanziario.

All'art. 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) della L. 208/2015, è stato previsto che, a partire dal 2018, nella determinazione dei costi il Comune debba avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard, (poi approvati con D.p.c.m. 29.12.2016).

Come indicato nella nota metodologica allegata al Dm 29 dicembre 2016, il fabbisogno standard è la stima della voce di costo del servizio rifiuti determinata secondo tecniche di regressione lineare multipla, considerando alcune variabili caratterizzanti quali quelle di contesto (raccolta differenziata, distanza chilometrica dall'impianto di gestione dei rifiuti, costo del carburante eccetera), di gestione (impianti di

compostaggio, di trattamento, discariche eccetera), di territorialità e di caratteristiche dei comuni (vocazione turistica, densità abitativa eccetera);

Il citato comma 653 deve essere interpretato in conformità con la previsione del successivo comma 654 il quale stabilisce che: *"In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio"* dal che si desume che il piano finanziario possa contenere costi in misura superiore al fabbisogno standard;

Per supportare gli Enti nel calcolo dei fabbisogni standard, il Dipartimento delle Finanze del MEF ha pubblicato sul proprio sito un aggiornamento, per l'anno 2019, delle *"Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013"*

Va sottolineato che i fabbisogni standard del servizio rifiuti, come emerge dalle citate Linee guida, possono rappresentare solo un termine di confronto, per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio rifiuti. Quelli attualmente disponibili sono stati elaborati avendo come riferimento finalità perequative, quindi pensati come strumento da utilizzare per la ripartizione delle risorse all'interno del Fondo di solidarietà comunale e che come tali potrebbero non corrispondere integralmente alle finalità cui sottende la disposizione recata dal comma 653 citato;

Inoltre, la citata metodologia impiegata nella stima dei fabbisogni standard, non tiene conto della grande eterogeneità delle specifiche configurazioni produttive nelle quali i gestori e i comuni si trovano ad operare (diversa capacità o rendimento degli impianti, morfologia dei territori, eventuali differenze qualitative del servizio stesso, che, per il singolo Comune, possono produrre differenze di costo di rilevante entità)

Come osservano le Linee Guida, il comma 653 richiede che il Comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio raccolta smaltimento rifiuti, sulla cui base potrà, nel tempo, intraprendere iniziative di propria competenza finalizzate a far convergere sul valore di riferimento eventuali valori di costo effettivo superiori allo standard e che non trovino adeguato riscontro in livelli di servizio più elevati.

Pertanto, sulla base della natura dei fabbisogni standard, va sottolineato che ogni riferimento standard (fabbisogno e relative componenti di costo) non costituisce un termine di raffronto immediato per valutare correttamente i costi effettivi del servizio rifiuti.

In ogni caso, si rileva che la norma impone di tenere conto "anche" dei fabbisogni standard e non "solo" di essi".

La fondazione IFEL dell'ANCI (Istituto per la Finanza e l'Economia Locale), per facilitare i Comuni nella quantificazione del costo di riferimento, ha pubblicato, per i Comuni accreditati, una simulazione dei costi standard per il servizio di smaltimento rifiuti, aggiornato in coerenza con le nuove linee guida.

Per il Comune di Vezza d'Alba il costo standard complessivo ammonta a € 259.101,54.

Tutto ciò premesso, il Responsabile del Servizio Tributi ha predisposto lo schema del piano finanziario per l'anno 2019, basandosi, come per gli anni precedenti, sui criteri contenuti nel Regolamento di cui al D.P.R. 27/4/1999 N. 158.

In particolare, sono stati applicati i seguenti parametri (VEDASI ALLEGATO B):

- **UTENZE DOMESTICHE:** coeff. KA standard, unico per tutto il Nord Italia, coeff. KB massimo;
- **UTENZE NON DOMESTICHE:** coeff. KC minimo riferito ai Comuni fino a 5000 abitanti del Nord Italia, coeff. KD minimo, sempre riferito ai Comuni fino a 5000 abitanti del Nord Italia.

Nella redazione del Piano si è tenuto conto:

- **dei dati contenuti nella scheda descrittiva dei servizi, trasmessa il 6.8.2018 con nota prot. N. 1727, predisposta dal CO.A.B.SE.R, (di cui questo Comune fa parte e cui è affidata l'intera gestione del ciclo di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, secondo le disposizioni della L.R. 24/2002 che ha trasferito ai Consorzi di Bacino le competenze relative ai servizi di raccolta RU e RD, alla realizzazione e gestione dei centri di raccolta, ai servizi di nettezza urbana ecc.) per la base d'asta del nuovo appalto,**

- dei costi del servizio di raccolta rifiuti applicati dalla nuova ditta appaltatrice, subentrata dal 18.3.2018 (in seguito alla procedura di gara esperita, il servizio è stato affidato al raggruppamento di imprese Energeticambiente s.r.l – Pianeta Ambiente soc. coop. con sede in Rozzano –MI-, che ha praticato il ribasso del 2% rispetto alla base d'asta)
- delle percentuali di ripartizione della varie voci di costo contenute nella nota prot. N. 919 del 23.5.2013 inviate dal Consorzio,

Si sottolinea, come comunicato dal CO.A.B.SE.R. nella nota prot. N. 1102 del 23.6.2018, che:

- la tariffa per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (ridotta, a partire dall'anno 2017, da € 160,00 a € 150,00/tonnellata + IVA) è rimasta invariata nell'anno 2018, senza alcuna applicazione dell'incremento ISTAT, nonostante la maggior incidenza dei costi fissi derivante da un ulteriore calo previsto di circa 4000 tonnellate di R.S.U. indifferenziati rispetto al 2017.
- la tariffa di conferimento dei rifiuti organici (raccolti presso le utenze non domestiche) è stata confermata per l'anno 2018 in € 87,00/tonnellata +IVA
- il costo di gestione dei centri di raccolta è stato mantenuto invariato per il sesto anno consecutivo in € 13,30 ad abitante oltre IVA, senza alcun adeguamento

Circa il contributo annuo medio per l'espletamento del servizio di gestione delle stazioni ecologiche e del servizio di raccolta vetro, già ridotto da € 13,80/abitante del 2013 a € 13,30/abitante oltre IVA a partire dal 2015, nonostante l'utile del bilancio di esercizio 2017 abbia consentito al Consorzio la restituzione ai Comuni consorziati di € 3,5/abitante per l'anno 2017, presumibilmente riconfermati per l'anno 2018, si ritiene vada quantificato per l'anno 2019 ancora in € 13,30/abitante, stante il crollo del prezzo della carta, segnalato dallo stesso Co.A.B.Se.R..

Nella redazione del piano è stato inoltre applicato il consueto incremento ISTAT del 2% sui costi del personale comunale addetto allo spazzamento e del personale addetto all'ufficio tributi.

Il documento è composto da una parte introduttiva, da una descrittiva del servizio di gestione dei rifiuti e da una parte finale economica, nella quale vengono determinati i costi fissi e variabili

Il costo complessivo di gestione del servizio ammonta per l'anno 2019 a € 258.816,00 (a fronte del costo 2018 pari a € 258.704), di cui € 152.941,00 costi fissi ed € 105.875,00 costi variabili, che il Comune dovrà coprire integralmente con le tariffe determinate secondo il metodo normalizzato ex DPR. 158/1999.

Si noti come il costo complessivo risultante dal Piano Finanziario sia perfettamente in linea, e addirittura inferiore, al costo standard complessivo di cui alla simulazione pubblicata dall'IFEL.

Dall'analisi dei dati utilizzati per l'elaborazione del piano, è emersa una sensibile riduzione del quantitativo di rifiuti indifferenziati avviati a smaltimento nell'anno 2018 (255 tonnellate contro le 345 tonnellate del 2017)

Detta riduzione è sicuramente riferibile all'introduzione, a partire al 1.3.2018, della dotazione di sacchi commisurata al numero di componenti il nucleo familiare (per le utenze domestiche) o al Kd di produzione (per le utenze non domestiche) secondo quanto previsto dall'art. 5 del vigente REGOLAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Il quantitativo di rifiuti indifferenziati da avviare a smaltimento quantificati nel PEF 2019 è stato ulteriormente diminuito (da 255 tonn. 2018 a 218 tonnellate), in considerazione dell'avvio, dal 1°/7/2019, del servizio di raccolta dei rifiuti organici prodotti dalle utenze domestiche.

Per detti rifiuti, che non verranno avviati a smaltimento bensì a trattamento/recupero, si verificherà una riduzione di costi da € 150/tonnellata a € 87,00/tonnellata

Ipotizzando una raccolta complessiva di rifiuti organici su base annua pari a circa 37 tonnellate, il minor costo che sosterebbe il Comune nell'arco temporale da luglio 2019 a dicembre 2019 ammonta a circa € 2.400,00

Considerato che il metodo normalizzato prevede la distinzione fra utenze domestiche e non domestiche, è pertanto necessario ripartire tra questi due gruppi i costi totali, come previsto dall'art. 4, comma 1, del DPR 158/1999.

Con particolare riferimento alla realtà socio-economica del Comune, l'ufficio preposto ha quantificato l'attribuzione dei costi fissi per il 74% alle utenze domestiche e per il 26% alle utenze non domestiche e dei costi variabili per il 68% e 32% rispettivamente alle utenze domestiche e non domestiche.

Applicando i criteri di calcolo contenuti nel citato D.P.R. 158/1999, l'ufficio preposto ha elaborato le tariffe contenute nel prospetto allegato alla presente sotto la lett. C).

Si noti che le suddette ripartizioni di costo determinano, rispetto all'anno 2018, quanto segue:

- una riduzione della tariffa fissa gravante sulle utenze domestiche;
- un incremento della tariffa fissa a carico delle utenze non domestiche
- un lieve incremento della tariffa variabile imputata alle utenze domestiche ;
- una visibile riduzione della tariffa variabile in capo alle non domestiche

Pertanto, il dato generale che emerge relativamente alle utenze domestiche indica una riduzione tariffaria complessiva e generalizzata, seppur con delle variazioni talvolta significative tra le varie utenze, in base ai componenti del nucleo familiare (maggior riduzione sulle famiglie più numerose)

Relativamente alle utenze non domestiche il dato generale indica una sostanziale parità tariffaria rispetto all'anno 2018 seppur si noti un lieve incremento che grava soprattutto sulle utenze inserite nelle categorie di legge con un coefficiente di produttività (KD) più elevato.

Come già per i precedenti sistemi impositivi (TARSU e TARES), questo Comune ha previsto, nel regolamento approvato con delibera C.C. n. 24 del 12/8/2014, che possa essere istituita, contestualmente all'approvazione della tariffa, per le utenze che si impegnano a praticare il compostaggio della cosiddetta "frazione umida" del rifiuto, un'agevolazione attraverso la riduzione della tariffa fino ad un massimo del 30%, in quanto opzione che obiettivamente riduce la quantità di rifiuti conferiti al servizio.

Si propone di stabilire la percentuale di **riduzione tariffaria per compostaggio domestico** nella misura del **15% su entrambe le componenti tariffarie, incrementando quindi la percentuale del 10% stabilita per gli anni precedenti.**

Si ricorda infine che la disciplina istitutiva della TARI fa **salva** l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992, nella misura determinata dalla Provincia di Cuneo pari, ad oggi, al 5%, nonché la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007 conv. dalla L. 31/2008 (il cui costo sottratto dal costo totale del servizio che deve essere coperto con la TARI)."

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco;

Ravvisata la necessità di provvedere all'approvazione formale del suddetto Piano Finanziario, che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per il corrente anno;

Visto il Piano Finanziario ed il prospetto delle tariffe, allegati alla presente sotto le lettere A) e B)

Acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del servizio tributi in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi degli articoli 49 e 147-bis (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. D), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del TUEL D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziario, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b. 7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Con n. 11 voti favorevoli su n. 11 consiglieri presenenti e votanti, resi per alzata di mano

D E L I B E R A

- 1) di approvare il **Piano Finanziario** della gestione del servizio rifiuti urbani per l'anno 2019, dal quale risulta un costo complessivo di **€ 258.816,00** e la relativa relazione, allegati alla presente sotto la **lettera A)** per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che nel bilancio di previsione 2019 viene iscritta la corrispondente risorsa a titolo di TARI per l'integrale copertura del costo del servizio;
- 3) di dare atto che, in ossequio all'art. 1, comma 651, della legge 147/2013, che prescrive l'adozione di tariffe per la tassa sui rifiuti determinate in base al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il piano finanziario in argomento è stato redatto in conformità all'allegato 1 del predetto D.P.R. (Metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento);
- 4) di adottare i coefficienti di cui al prospetto allegato alla presente sotto la **lettera B)**
- 5) di determinare le tariffe per l'applicazione del tributo TARI come da prospetto allegato alla presente sotto la **lettera C)** per farne parte integrante e sostanziale;
- 6) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto hanno effetto dall'**1/1/2019**;
- 7) di stabilire nella misura del **15%** la riduzione di entrambe le componenti tariffarie della tariffa applicabile alle utenze che si impegnano a praticare il compostaggio domestico della frazione umida del rifiuto;
- 8) di trasmettere, ai sensi del DPR 158/99 copia del Piano Finanziario all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti;
- 9) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione al Ministero dell'economia e Finanze – Dipartimento delle Finanze – entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, mediante il canale telematico all'uopo predisposto sul portale www.portalefederalismoiscale.gov.it.

Con separata votazione, stante l'urgenza, con n. 11 voti favorevoli su n. 11 consiglieri presenti e votanti resi per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to: BONINO Carla

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DI NAPOLI DOTT.SSA Anna

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale,

ATTESTA

Che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

Vezza d'Alba, li 30/04/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DI NAPOLI DOTT.SSA Anna

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 30/04/2019 al 15/05/2019 ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (*art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000*).

Vezza d'Alba, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
DI NAPOLI DOTT.SSA Anna

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Vezza d'Alba, li 28/03/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DI NAPOLI DOTT.SSA Anna

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.

Vezza d'Alba, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
DI NAPOLI DOTT.SSA Anna